

CAMERA DEI DEPUTATI N. 529

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TURRONI, ANGELINI, ALBANESE, ALBERTINI, BALOCCHI, BAMPO, BANDOLI, BARTOLICH, BIELLI, BIRICOTTI, BOGHETTA, BOSCO, BRACCO, BRANCATI, BRUNALE, CALDERISI, CALZAVARA, CAMOIRANO, CAMPATELLI, CARLI, CAVALLIERE, CAVANNA SCIREA, CAVERI, CENTO, CHIAVACCI, CIANI, COPERCINI, CORLEONE, COSTA, CREMA, DALLA CHIESA, DANIELI, DE BENETTI, DEBIASIO CALIMANI, DE CESARIS, DE PICCOLI, DETOMAS, DI BISCEGLIE, DOMENICI, GUIDO DUSSIN, LUCIANO DUSSIN, FEL, FORMENTI, FOTI, FRIGATO, MARCO FUMAGALLI, GALDELLI, GAMBATO, GARDIOL, GATTO, GERARDINI, GIARDIELLO, GIULIETTI, GNAGA, GRIGNAFFINI, GUERRA, DOMENICO IZZO, LECCESE, LENTI, LENTO, LORENZETTI, MAIOLO, MANTOVANI, MARIANI, MATTIOLI, MAURO, MAZZOCCHIN, MELANDRI, MICHELANGELI, MICHIELON, NAN, NARDONE, OLIVO, PAISSAN, PECORARO SCANIO, PIROVANO, PISAPIA, PISTONE, PROCACCI, RADICE, RIZZA, RIZZI, ROMANO CARRATELLI, ORESTE ROSSI, ROSSIELLO, ROTUNDO, RUSSO, RUZZANTE, SABATTINI, SBARBATI, SCALIA, SIGNORINO, SIOLA, SOLAROLI, STRADELLA, TARADASH, TATTARINI, TERZI, TORTOLI, TURCI, VANNONI, VASCON, VENDOLA, VIGNI, ZANI, ZELLER

Riconoscimento della pratica del naturismo

Presentata il 9 maggio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il nostro Paese è l'unico in Europa a non avere, ancora oggi, una normativa che riconosca e garantisca ai propri cittadini la libertà di esercitare liberamente, nel proprio territorio, la pratica del naturismo e del nudismo ad esso collegato.

Il naturismo, movimento nato alla fine del secolo scorso per opporsi agli eccessi dell'urbanesimo, è un modo di vivere e di pensare l'ambiente nel rispetto delle leggi fondamentali della natura, intesa in tutti i suoi aspetti e nel rigetto di ogni forma di

prevaricazione, ed ha alla base del suo essere il culto della salute psico-fisica e sociale dell'uomo.

Il naturismo professa la ginnità integrale, cioè la pratica del nudismo, come condizione necessaria per una armoniosa espansione delle forze psichiche e fisiche. Il nudismo inteso come nudità integrale in promiscuità di sessi e di età fra persone consenzienti ha carattere « sociale », non è immorale, è spontaneo ed educativo.

Da un'indagine statistica Doxa del 1989 e da una rilevazione dell'Istituto di studi

politici, economici e sociali, gli italiani, pur non conoscendo che cosa sia il naturismo, accettano a grande maggioranza il nudo integrale sia femminile sia maschile, purché praticato in zone appartate o ufficialmente destinate a tale uso. Solo in Europa si calcolano oltre 17 milioni di naturisti con oltre 700 strutture turistiche con possibilità di soggiorno ed innumerevoli palestre, piscine, saune, eccetera, a loro riservate.

La diffusione del nudismo è un aspetto della modifica nel costume e nella cultura che si collega alla più complessa esigenza di un migliore rapporto con la natura e con un ambiente tutelato, la cui fruizione è attuata con il medesimo rispetto.

Negli ultimi venti anni il naturismo si è diffuso anche in Italia con la nascita di numerose associazioni, anche in gemellaggio con quelle straniere, le quali reclamano « oasi naturalistiche » che consentano ai propri associati, fornendo loro precise regole di comportamento ed apposite strutture, di esporsi liberamente al sole. L'attuale condizione di indeterminatezza che si verifica sulle spiagge italiane e che è continuo motivo di imbarazzo per i naturisti e per coloro che non lo sono costringe la forza pubblica ad interventi in cui deve valutare se il comportamento riscontrato è contrario o meno al codice penale. A tal proposito, anche se una vasta parte della giurisprudenza, comprendente sentenze assolute di giudici e di pretori nei confronti di naturisti-nudisti denunciati per il reato di atti contrari alla pubblica decenza, ai sensi dell'articolo 726 del codice penale, è dichiaratamente a favore dell'idea naturista nel senso che il nudo in sé non va contro la legge, purtroppo non ha mantenuto una costante linea interpretativa sull'argomento e tale varietà nella trattazione e nei commenti ha determinato un grave intralcio alla soluzione definitiva del problema. Occorre, quindi, procedere a un definitivo chiarimento della questione, garantendo la pratica del naturismo e del nudismo a norma di legge e consentendo l'organizzazione e la delimitazione di spazi e campi riservati alla pratica naturista, nonché la realizzazione di strutture atte all'esercizio

di tale pratica. La proposta di legge individua aree da destinare a campi naturisti, da attrezzare con servizi, per un utilizzo di tipo residenziale-turistico.

Tali aree sono assimilate ai campeggi e come tali sono considerate aree produttive al fine della loro acquisizione mediante esproprio ai sensi della legge n. 865 del 1971.

È prevista altresì la individuazione di aree pubbliche da destinare, previa delimitazione tabellare, alla pratica del naturismo.

L'articolo 1 della presente proposta di legge riconosce e garantisce la pratica del naturismo e l'articolo 2 limita l'esercizio del nudismo in spazi e campi appositamente individuati.

L'articolo 3 demanda ai comuni l'individuazione delle zone idonee alla pratica del nudismo e dispone che per la acquisizione di tali aree si applichino le norme della legge n. 865 del 1971.

È altresì demandato ai comuni (articolo 4) il compito di attrezzare e di assicurare la gestione dei campi per nudisti, in conformità alle norme urbanistiche ed in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 869 del 1961. La gestione può essere concessa a privati o ad associazioni (comma 4) e i soggetti interessati (i proprietari, gli usufruttuari ed i possessori di aree destinate al nudismo) debbono richiedere l'autorizzazione all'amministrazione comunale competente (comma 5), la quale deve dare risposta entro novanta giorni dal ricevimento della domanda stessa. Il comma 6 dispone che le attrezzature siano realizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 869 del 1961.

L'articolo 7 detta il principio generale per cui l'accesso alle aree deve essere libero, con modalità stabilite direttamente dai gestori.

L'autorizzazione per l'utilizzazione di aree per la pratica naturista è rilasciata dalle amministrazioni comunali secondo le modalità ed i requisiti stabiliti dal regolamento che le stesse amministrazioni approveranno entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge (articolo 8).

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Naturismo).

1. La Repubblica riconosce e garantisce, come diritto dei cittadini, la pratica del naturismo.

2. Per « naturismo » si intende l'insieme delle pratiche di vita all'aria aperta che utilizzano il nudismo come forma di sviluppo della salute fisica e mentale attraverso il contatto diretto con la natura.

ART. 2.

(Pratica naturista).

1. La pratica naturista è consentita in spazi e campi appositamente individuati, delimitati e segnalati secondo le modalità di cui alla presente legge.

ART. 3.

(Individuazione delle aree).

1. I comuni individuano all'interno del proprio territorio, mediante il piano regolatore generale o con una variante specifica ad esso, le aree per campi naturisti.

2. Le aree destinate alla pratica del naturismo dai piani regolatori generali sono definite aree turistiche produttive e per la loro acquisizione si applicano le disposizioni di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865.

3. I comuni individuano altresì aree pubbliche destinate alla pratica del naturismo.

ART. 4.

(Campi naturisti e attrezzature delle aree).

1. I comuni provvedono ad attrezzare le aree per campi naturisti e ne assicurano la gestione.

2. La realizzazione di attrezzature di servizio per campi naturisti è consentita, nelle aree individuate ai sensi dell'articolo 3, in conformità agli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti.

3. Per la realizzazione dei campi per naturisti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1961, n. 869, nel rispetto della normativa regionale vigente.

4. La gestione dei campi naturisti può essere concessa a privati o ad associazioni che ne garantiscono il buon mantenimento e la fruizione, stabilendo tariffe per i servizi prestati.

5. I proprietari, gli usufruttuari ed i possessori di aree destinate a campi naturisti possono richiedere alla amministrazione comunale territorialmente competente l'autorizzazione per la realizzazione e la gestione degli spazi e dei campi di cui all'articolo 2. L'amministrazione comunale invia risposta motivata al soggetto richiedente entro novanta giorni dal ricevimento della domanda.

6. Le attrezzature necessarie al buon funzionamento dei campi naturisti sono realizzate in conformità a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1961, n. 869, e dalla normativa regionale vigente.

ART. 5.

(Spazi per la pratica naturista).

1. I comuni, d'intesa con gli enti proprietari, provvedono alla delimitazione degli spazi pubblici da destinare alla pratica naturista.

2. La delimitazione degli spazi pubblici destinati alla pratica naturista è effettuata mediante idonee tabelle.

3. I comuni possono adottare i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 quando vi sia un'associazione naturista che ne faccia richiesta.

ART. 6.

(Autorizzazione).

1. L'autorizzazione per l'utilizzazione di porzioni di territorio per campi naturisti di cui all'articolo 4 è rilasciata dall'amministrazione comunale territorialmente competente secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 8.

2. L'autorizzazione per l'utilizzazione degli spazi pubblici destinati alla pratica naturista è rilasciata dal comune competente, sentiti gli enti proprietari, con le modalità di cui al regolamento previsto dall'articolo 8.

ART. 7.

(Accesso).

1. L'accesso agli spazi per la pratica naturista è libero, nell'ambito di modalità di accesso determinate dai soggetti che gestiscono i campi e gli spazi e le attrezzature destinati alla pratica naturista.

ART. 8.

(Regolamento).

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni emanano specifici regolamenti per stabilire le modalità ed i requisiti per la richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 6, le modalità di gestione delle aree di cui agli articoli 4 e 5, nonché i criteri per la segnalazione degli spazi destinati alla pratica naturista.